



**COMUNE DI TUORO**  
Provincia di Perugia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**\* COPIA \***

**ATTO N. 9**  
**Del 03/04/2018**

**OGGETTO:**  
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -**  
**CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

*L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 18:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I<sup>a</sup> convocazione nelle persone dei Signori:*

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 13                      Assenti n° 0

Chieli Liana	Assessore Esterno	Assente
--------------	-------------------	---------

*Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.*

*Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.*

*Vengono nominati scrutatori i Signori: Canu Francesco, Pacini Fabio, Fabilli Thomas.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**RICHIAMATA** la delibera consiliare n. 14 del 19.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2015;

**RICHIAMATA** altresì la delibera consiliare n. 13 del 28.03.2017 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2017, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2016;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno riferimento;

**VISTO** il D.M. Interno 09/02/2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 degli Enti locali;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 28.12.2015, n. 208;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Apertasi la discussione, i cui termini risulteranno dal verbale che sarà trascritto e conservato agli atti del Comune per costituire parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato;

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

**CON VOTAZIONE** espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia, Fabilli)

Astenuti: n° 0

## **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con atto consiliare n. 13 del 28.03.2017;

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2017 e confermate per l'anno 2018 come segue:

a) Aliquota dello **0,4%**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

b) Aliquota dello **0,76%** per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

c) Aliquota dello **0,76%** per l'abitazione e relative pertinenze, intendendo per pertinenza esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nei seguenti casi:

1) sita nel centro storico del Capoluogo e concessa in locazione con nuovo contratto registrato a persone che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale.

Se l'abitazione viene locata in presenza di figli minori l'aliquota è ridotta allo **0,66%**;

d) Aliquota dello **0,76%** per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 situati nel centro storico del Capoluogo e nelle zone limitrofe, nei seguenti casi:

1) nuovo contratto di locazione registrato ad uso non abitativo;

2) ricontrattazione dell'importo del canone di locazione ad uso non abitativo con diminuzione non inferiore al 5%;

Sono compresi nel centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nella zona (come evidenziata nella cartografia allegata) classificata nel vigente P.R.G. zona A1 (centro di valore o ambientale) e non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39;

Sono compresi nella zona limitrofa del centro storico del Capoluogo gli immobili ubicati nell'area (come evidenziata nella cartografia allegata) non sottoposta al vincolo di cui alla Legge 1497/39;

L'aliquota agevolata di cui ai punti c) e d) si applica a condizione che venga presentata, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposito modello di comunicazione predisposto dal Comune. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano venute meno le condizioni per l'applicazione dell'aliquota agevolata o si verifichino variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

L'aliquota agevolata di cui ai punti c) e d) si applica con decorrenza dalla registrazione del contratto di locazione;

e) Aliquota dello **0,93%** per tutti gli altri immobili;

3. di stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (I.M.U.):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

8. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con la Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013);

9. di trasmettere copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000, al fine dell'approvazione dei termini di legge del bilancio di previsione di cui il presente atto costituisce allegato, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia, Fabilli)

Astenuti: n° 0

***Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:***

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Taralla Dott. Marco*

**IL PRESIDENTE**

*F.to Cerimonia Patrizia*



---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

---

---

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

---

---



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 11/04/2018 fino al 26/04/2018.

Tuoro sul Trasimeno li, 11/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to Bennati Dott.ssa Norma*

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 11/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*F.to Bennati Dott.ssa Norma*

### AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno 11 APR. 2018



**IL FUNZIONARIO DELEGATO**  
*Bennati Dott.ssa Norma*